



# COMUNE DI OPI



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Data 13-06-2024	TARI (Tassa rifiuti) presa d'atto dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024 e 2025 definito dall'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo AGIR
--------------------------	---

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **treddici** del mese di **giugno** alle ore **17:00** e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.  
Alla Prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Di Santo Antonio	SINDACO	Presente
Boccia Odorisio	VICE SINDACO	Presente
Gentile Filippo	ASSESSORE	Presente
Paglia Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
Leone Cesidio	CONSIGLIERE	Presente
Ruggiero Giannicola	CONSIGLIERE	Presente
Gentile Mariapia	CONSIGLIERE	Assente
Tatti Tonino	CONSIGLIERE	Presente
Di Rocco Massimo	CONSIGLIERE	Assente
Leone Guglielmo	CONSIGLIERE	Assente
Cimini Cesidio	CONSIGLIERE	Assente

**Totale Presenti 6, Assenti 5**

Presiede il Sig. Di Santo Antonio, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mangiapane Barbara.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art.1 comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art.1 comma 654 bis della L. 147/2013 ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- l'art.1 comma 655 della L. 147/2013 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 2/DRIF/2021 del 4/10/2021 che approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 relativa alla Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 nella quale si recano "...le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi"....";
- n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023, che stabilisce "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n. 7/2024/R/RIF del 23/01/2024 riguardante disposizioni in ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmettono all'Ente

territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7 della succitata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di OPI risulta operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 definito dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 della Regione Abruzzo denominato “Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani” AGIR

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/04/2023 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto.

Vista la Delibera C.C. n. 13 del 28/05/2022 con la quale, il comune di OPI ha adottato il Piano Economico Finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”

Rilevato che ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Visto l'art 8 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria"

Preso atto che, i gestori di servizi nell'ambito della gestione del servizio di igiene urbana del comune di OPI hanno trasmesso all'ETC la documentazione di cui al comma 7.1 e 7.3 della *Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/R/Rif*, secondo gli schemi definiti dalla stessa autorità nella determinazione n.1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023.

Dato atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione PG. n. 205 del 07/05/2024, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato AGIR, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Evidenziato che la su citata validazione da parte dell'ETC stabilisce il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024-2025 pari a:

<b>Anno</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>
ΣTV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 67.684,00	€ 68.688,00
ΣTF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	€ 41.015,00	€ 41.735,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 108.699,00</b>	<b>€ 110.423,00</b>

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale prevede:

*«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;*

Visto l'art. 7 quater della Legge n.67 del 23 maggio 2024 che testualmente recita:

*"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*

Richiamate le "*Linee guida interpretative*" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla *Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni*"

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"

Dato atto quindi che in applicazione delle "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*", aggiornate dal MEF in data 12 gennaio 2024 l'importo dei

fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di OPI è complessivamente pari ad **€ 73.277,40**;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario anno 2024 supera del 48,34% l'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

- 1 di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2 di prendere atto della Determina del direttore generale dell' Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo AGIR n. 205 del 07 maggio 2024 in merito alla Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di OPI (AQ) – Allegato A, e della seguente documentazione, prodotta unitamente alla stessa:
  - a) Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 aggiornato redatto dall'ETC sulla base dello schema tipo definito da ARERA- Allegato1;
  - b) Relazione di accompagnamento al PEF redatta dall'ETC sulla base dello schema tipo definito da ARERA - Allegato2;
- 3 di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard Tari del comune di OPI relativo all'anno 2024 secondo le linee guida del MEF -Allegato. B
- 4 di quantificare in **€ 108.513,00** (€ 108.699,00 – € 186,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2024 al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA inteso come importo massimo da articolare all'utenza;
- 5 di quantificare in **€ 110.237,00** (€ 110.423,00 – € 186,00) il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti relativo all'anno 2025 al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA inteso come importo massimo da articolare all'utenza;

Con ulteriore votazione unanime

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

#### **ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II..**

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **parere tecnico** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-06-2024

Il Responsabile del Servizio

Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.

lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E SS.MM.II..**

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 03-06-2024

Il Responsabile del Servizio

Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Di Santo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Barbara Mangiapane**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---